

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Conte of Florence Distribution s.p.a. (in fallimento ad esercizio provvisorio)

Parte Speciale

Ai sensi degli artt. 6, co. 1 lett. a) e 7, co. 2, D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal curatore fallimentare prof. dott. Riccardo Della Santina il 9/4/19

INDICE

1

1. Metodo.....	2
----------------	---

2

2. Analisi del rischio - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	2
2.1 Aree a rischio	4
2.1.1 Principi generali	11
2.1.1.1. (Segue) Suddivisione per aree ed individuazione del rischio	9
2.1.1.1. (Segue) Suddivisione per aree, individuazione del rischio, prescrizione regole cautelari di immediata rilevanza ..	9
2.1.1.1. Rischio specifico: analisi mansioni e ruoli organigramma aziendale	4
2.1.10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	15
2.1.11 Progettisti.....	16
2.1.12 Fabbri e i fornitori.....	16
2.1.13 Installatori.....	16
2.1.2 Organizzazione interna in materia di sicurezza sul lavoro	11
2.1.4 Linee di comportamento	12
2.1.5 Soggetti apicali: Datore di Lavoro e Dirigenti	13
2.1.6 Preposti	14
2.1.7 Soggetti subordinati: i lavoratori dipendenti.....	15
2.1.8 Il Medico competente.....	15
2.1.9 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	15
2.2 Procedure di prevenzione del rischio	16
2.2.1 Valutazione dei rischi interni.....	17
2.2.2. I soggetti responsabili.....	17
2.2.3 Verifica preliminare di competenza del personale	18
2.2.4 Obbligo di formazione ed informazione del personale	18
2.2.5 Lavori in appalto	18
2.2.6 Acquisto di attrezzature e macchinari	19
2.2.7 Obbligo di manutenzione	19
2.2.8 Comportamento in caso di emergenze	19
2.2.9 Ulteriori principi di carattere generale	20

3

3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	21
--	----

1. Metodo

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, la situazione di esercizio provvisorio in cui versa la Società consente di escludere il rischio che vengano commessi la maggior parte dei reati contemplati dal Decreto. Sul punto, si rinvia alla Relazione Due Diligence predisposta nel luglio 2018 acquisita agli atti della procedura fallimentare.

La presente Parte Speciale è dunque calibrata sulla predisposizione di cautele organizzative atte a prevenire il rischio di reati colposi (lesioni colpose ed omicidio colposo), di cui all'art. 25-septies del Decreto.

2. Analisi del rischio - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il rischio legato alla commissione di simili delitti è senz'altro presente all'interno dell'Azienda.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies del Decreto, in seguito sostituito dall'art. 300 del D. L. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ecco di seguito le fattispecie delittuose suscettibili di generare la responsabilità dell'ente:

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Il reato si integra in ogni caso in cui sia cagionata la morte di un lavoratore a seguito di una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata alla prevenzione dell'evento verificatosi. .

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il reato può integrarsi a seguito della causazione di lesioni, gravi o gravissime, commesse con violazione della disciplina anti-infortunistica.

L'evento dannoso dei due reati può essere cagionato sia per il tramite di una condotta attiva (nel caso in cui sia un dipendente, attraverso un'errata esecuzione di una manovra, a cagionare la lesione o la morte di un collega) sia attraverso un'omissione (nel caso in cui la lesione o la morte derivino da un omesso controllo degli apicali, che avrebbero dovuto impedire la causazione di un simile evento).

L'elemento comune ad entrambi i reati è la "colpa", definita dall'art. 43 c.p. come negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero come inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto. L'interesse o il vantaggio dell'ente, criteri imputativi della responsabilità della persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 del Decreto, sarà, sostanzialmente, riconosciuto nel risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento alle cautele anti-infortunistiche (cfr., funditus, il par. 1.3 della Parte Generale).

Entrambi i reati richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cd. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali norme individuano nel Datore di Lavoro (nel caso di specie tale qualifica è ricoperta dal Curatore fallimentare) il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di funzioni sia effettiva: vale a dire, trasferisca in modo sostanziale i poteri di controllo ed intervento sulla fonte di rischio (attraverso l'attribuzione, ad es., di poteri di spesa), sia diretta a soggetti professionalmente competenti a tale scopo, all'interno dell'organizzazione aziendale, sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto di delega e si deve, altresì, conferire data certa alla traslazione della posizione di garanzia.

Al fine di redigere un Modello idoneo ed efficace, è necessario considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la cd. colpa da organizzazione;
- è necessario conformare le cautele prescelte agli standard della miglior scienza ed esperienza del momento storico in questione, provvedendo ad un continuo aggiornamento del Modello, al mutare della disciplina, della scienza e delle peculiarità del luogo di lavoro;
- non esclude le responsabilità della Società il comportamento colposo del lavoratore, inosservante delle cautele anti-infortunistiche, avendo la Società lo specifico dovere di controllare che le procedure operative siano attuate ed effettivamente implementate al proprio interno;
- i soggetti tutelati dalla presente normativa non sono soltanto i lavoratori, ma tutti coloro i quali si introducano legittimamente nei locali dell'Azienda;

I soggetti attivi dei reati in questione possono essere il Lavoratore, il Dirigente ed il Preposto, il Datore di Lavoro.

2.1 Aree a rischio

Le aree aziendali a rischio, così come le regole organizzative volte a contenerlo, sono individuate ed elencate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottato ai sensi della normativa vigente (d. lgs. n. 81/2008), aggiornato al febbraio 2019 e divulgato all'interno dell'Azienda.

Il DVR vale sia per la sede centrale che per i punti vendita della Società (vedi Parte generale del Modello).

Si deve precisare che le prescrizioni contenute nel DVR saranno essenzialmente recepite all'interno di questo Modello, divenendone in automatico delle regole prescrittive; conseguentemente, la loro inosservanza da parte di chicchessia dovrà ritenersi sanzionata disciplinarmente ai sensi del presente Modello.

Come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività a rischio di infortuni sul lavoro, dal momento che la casistica di questi reati può interessare ogni tipo di comportamento aziendale.

Pertanto, è fatto obbligo al datore di lavoro, e a tutti i soggetti all'uopo competenti, prevedere un costante aggiornamento del DVR, alla luce dei mutamenti di normativa, della realtà aziendale e delle tecniche e degli strumenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2.1.1. Rischio specifico: analisi mansioni e ruoli organigramma aziendale

Di seguito, una sintetica descrizione delle mansioni (1) svolte nell'azienda, delle interazioni con aree estranee al ruolo ricoperto (2), l'elenco dei macchinari utilizzati (3) e una valutazione di conoscenza dei presidi anti-infortunistici (4).

Si precisa che le valutazioni che seguiranno si basano sulla su specifiche interviste svolte al personale dipendente.

- **Managing Director**

1: pianificazione e controllo risultati di bilancio, strategia di brand, prodotto e distribuzione; pianificazione risorse e organizzazione processi.

2: si.

3: pc, smartphone; auto aziendale.

4: soddisfacente.

- **Store ad Franchisee Contracts**

1: sviluppo, mantenimento network punti vendita, rapporti con landlords e contrattualistica.

2: ufficio tecnico, human resources, amministrazione e finanza, retail manager.

3: pc, smartphone, auto aziendale.

4: soddisfacente.

- **Industrial Controlling**

1: controllo costi, analisi magazzini, pianificazione produzione.

2: si, magazzino.

3: computer, mezzi aziendali.

4: buona.

- **Design Marketing**

1: progettazione, collezione e supporto marketing.

2: si, ufficio prodotto, produzione, ufficio retail, marketing.

3: pc.

4: soddisfacente.

- **Web & Social**

1: gestione operativa rete vendita.

2: si, magazzino.

3: pc.

4: soddisfacente.

- **Product and Operations**

1: pianificazione produzione, acquisto materie prime, controllo qualità.

2: si, con area amministrazione, controllo gestione, marketing, commerciale, risorse umane.

3: pc, carrello elevatore (munito di patente).

4: buona.

- **Product**

1: sviluppo e controllo produzione e prodotto.

2: si, magazzino.

3: computer, mezzi aziendali.

4: buona.

- **Tayloring**

1: taglio, cucito.

2: si, magazzino.

3: pressa, ferro da stiro, macchine per cucire, punzonatrice, asolatrice.

4: buona.

- **Product Db & Bom**

1: centralino, accoglienza clienti e fornitori, gestione ordini web, controllo saltuario sale riunioni.

2: rare volte, con magazzino, per recupero accessori da inviare ai clienti.

3: computer, telefono.

4: medio/bassa.

- **Graphics and Lookbook**

1: ufficio grafico (stile prodotto).

2: si, magazzino.

3: pc, auto aziendale.

4: media.

- **Outsourced Production**

1: sviluppo e controllo produzioni in sede e nei siti produzione, sia italiane che estere.

2: si, magazzino.

3: pc, auto aziendale, carrello elevatore (munito di patente);

4: medio-bassa.

- **Import/Export**

1: follow-up fornitori, procedure doganali, flusso logistica merci.

2: no.

3: computer.

4: buona.

- **Logistics**

1: ufficio e di magazzino.

2: no.

3: carrello elevatore (munito di patente) e traspallet;

4: buona.

- **Orders and Documents**

1: inserimento ordini produzione, follow up fornitori, gestione ritiri.

2: si, magazzino.

3: pc.

4: buona.

- **Sales**

1: interazione con rete vendita italiana ed estera.

2: si, area prodotto e stile.

3: Auto aziendale.

4: buona.

- **Customer Service**

1: inserimento dati a sistema customer service, gestione ordini clienti wholesale.

2: si, magazzino (prelievo capi, preparazione colli).

3: pc.

4: bassa.

- **Retail & Outlet**

1: organizzazione rete retail ed outlet, controllo e supervisione rete.

2: pc, auto aziendale.

3: si, magazzino.

4: media.

- **Retail & Outlet Assistant**

1: controllo punti vendita, aperture e chiusure punti vendita, controllo stock, produzione reportistica, organizzazione produzioni.

2: si, magazzino.

3: pc, auto aziendale, cellulare.

4: media.

- **Retail & Outlet Service**

1: customer service, ufficio retail e outlet.

2: si, magazzino.

3: pc.

4: media.

- **Interior Design**

1: gestione e progettazione, ufficio tecnico.

2: no.

3: pc.

4: media.

- **Visual**

1: consulenza immagine punti vendita, supporto tecnico, supporto comunicazione marketing, opening/closing;

2: si.

3: auto aziendale, telefono, attrezzature varie.

4: media.

- **Finance & Administration**

1: coordinamento attività amministrativa, finanziaria e controllo gestione.

2: no.

3: pc, auto aziendale, cellulare.

4: ottima.

- **Administration**

1: registrazioni contabili, invio intrastat, dichiarazione CONAI, controllo contabilità.

2: no.

3: pc.

4: media.

- **Human Resource**

1: amministrazione personale sede e punti vendita.

2: si.

3: pc, auto aziendale.

4: buona.

- **HR Assistant**

1: amministrazione del personale.

2: si.

3: pc, cellulare.

4: buona.

- **Information Technology**

1: gestione struttura informativa azienda.

2: si, area cucitura e trasferte punti vendita.

3: pc.

4: bassa.

- **Architetto esterno**

1: referente ufficio tecnico.

2: si.

3: telefono aziendale.

4: scarsa.

- **RSPP**

1: adempimenti in materia di sicurezza;

2: no.

3: mezzi propri.

4: soddisfacente.

- **PUNTI VENDITA:**

Carosello – Carugate (MI), Vicolungo (NO), Aeroporto Orio al Serio (BG), Sarzana (MS), Grugliasco (TO), Ferrara (FE), Città Sant’Angelo (PE), Cremona (CR), San Giovanni Lupatoto (TO), Cassina Rizzardi, Bussolengo (VR), Valmontone, Lucca, Gavirate, San Giuliano Milanese (MI), Bologna, Campi Bisenzio (FI), Aeroporto Firenze, Megalò, Firenze Centro, Palmanuova, Aeroporto Pisa, Modena, Trevi, I Gigli Campi Bisenzio, Pradamano (UD), Livorno, Castelguelfo; Lecco; Viterbo; Brugnato.

Dall’analisi delle interviste sottoposte ai dipendenti, è emerso, globalmente, quanto segue.

1: addetti alla vendita.

2: no.

NOTA: gli ingressi in magazzino nei punti vendita non possono essere considerati “interferenza con area aziendale non pertinente al ruolo”. Si tratta, piuttosto, di un’attività collaterale alla mansione, nel quale non si riconosce un rischio apprezzabile per l’incolumità personale.

Si precisa che lo scarico merce viene effettuata dai corrieri, e non dai dipendenti, e che la merce viene posizionata su scaffali, la cui sicurezza è stata accertata, in quanto tutti saldamente fissati al muro.

3: telefono, pc, stampante.

4: buona.

2.1.1. (Segue) Suddivisione per aree, individuazione del rischio, prescrizione regole cautelari di immediata rilevanza

Come noto, i rischi che possono presentarsi nello svolgimento di attività lavorativa sono i seguenti:

- Rischio da vibrazioni e rumore;
- Rischi per lavoratrici madri;
- Rischi-incendio;
- Rischi da stress lavoro-correlato;
- Rischi da esposizione ad agenti chimici;
- Rischi da cadute in altezza;
- Rischi da movimentazione (manuale e meccanica) carichi;
- Rischi presenti in aree di transito;
- Rischio elettrico;
- Rischio da utilizzo attrezzature;
- Rischio da utilizzo video-terminali;
- Rischio-cancerogeno;
- Rischio da utilizzo di amianto

Suddividendo il contesto aziendale in macro-aree, alla luce dell’ analisi del rischio, effettuata in relazione ad ogni specifico comparto aziendale, si può rilevare quanto segue.

- **Addetti agli uffici**

Rischio principale

Si assiste ad un uso prevalente di apparecchi con video-terminali: vi è, pertanto, un rischio da posture scorrette o sovraffaticamento visivo.

Inoltre, è emersa, dall’effettuazione di interviste aziendali, una non tranquillizzante propensione alla commistione dei ruoli: molti addetti agli uffici si recano, infatti, nell’area-magazzino, al fine di prelevare capi ed altro materiale.

Regole cautelari di immediata rilevanza

Si prescrive l'osservanza delle regole cautelari, nell'utilizzo di apparecchi informatici, prescritte nel Documento di valutazione dei rischi.

Si prescrive, inoltre, che le prassi comportanti commistione dei ruoli cessino immediatamente.

Qualora vi sia necessità di reperire materiale nel magazzino, gli addetti agli uffici (e, in generale, tutti coloro che esercitano la propria mansione nel magazzino) dovranno seguire la procedura di reperimento materiale appositamente prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi.

In particolare, in caso di necessità riguardante qualunque tipologia di articoli giacenti in magazzino è fatto divieto di recarsi direttamente in loco per il ritiro. Andrà fatta richiesta tramite mail al Responsabile di reparto, che si occuperà di far preparare e recapitare quanto richiesto direttamente al richiedente (**sezione 6 DVR**)

I responsabili del settore dovranno vigilare affinché questa regola sia rispettata. La mancata vigilanza, così come l'inosservanza della regola, comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinare.

Dall'effettuazione delle interviste aziendali è altresì emerso che taluno, occasionalmente, si reca nel reparto modelleria per svolgerne le relative mansioni. Anche questa commistione di ruoli deve cessare: soltanto chi sia preposto ad una specifica funzione aziendale, dovrà svolgerne le relative mansioni.

I responsabili di settore dovranno vigilare affinché tale commistione non avvenga.

La mancata vigilanza, così come l'inosservanza della regola, comporteranno l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile.

- **Addetti alle pulizie**

Rischio principale

Vi è un rischio correlato all'utilizzo di agenti chimici, di cadute e da movimentazione manuale dei carichi.

Regole cautelari di immediata rilevanza

Si prescrive l'osservanza delle regole stabilite nel Documento di valutazione dei rischi (utilizzo guanti, di prodotti conformi, di scale conformi, divieto di pulizie in altezza superiori ai 2 m, osservanza delle regole circa la movimentazione manuale dei carichi).

- **Addetti al magazzino**

Rischio principale

Vi è un rischio elevato derivante dall'attività di carico e scarico merce, circolazione di carrelli elevatori, utilizzo transapallet, circolazione nelle aree dedicate.

Regole da osservare

Si prescrive l'osservanza delle regole cautelari stabilite nel Documento di Valutazione dei Rischi: divieto di utilizzo carrelli elevatori per chi sia sprovvisto della relativa certificazione, obbligo di utilizzo

di macchinari conformi (in assenza di conformità, si fa divieto di utilizzo del macchinario, con obbligo di segnalazione al RSPP, al curatore e all'Organismo di Vigilanza), obbligo di utilizzo di scarpe anti-infortunistiche, obbligo di osservare le regole sulla movimentazione manuale dei carichi, obbligo di osservare la segnaletica orizzontale per la circolazione di carrelli elevatori ed uomini. Ogni addetto dovrà vigilare sulla costante applicazione della segnalazione orizzontale e, in caso di assenza, farne segnalazione al RSPP, al curatore e all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della funzione aziendale ed ogni suo addetto dovranno impedire l'accesso all'area-magazzino da parte di chi non vi appartenga per ruolo.

Eventuali violazioni dovranno essere segnalate all'RSPP, all'Organismo di Vigilanza ed al curatore fallimentare.

La mancata osservanza dell'obbligo di vigilanza comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Inoltre, nel caso di richieste effettuate da altri uffici tramite mail al Responsabile del reparto riguardanti materie prime, capi di prototipia, campionario e produzione giacenti in magazzino è resa obbligatoria la consegna da parte del personale del reparto direttamente sul posto di lavoro della persona richiedente (**sezione 6 DVR**).

- **Addetti alle vendite**

Si prescrive l'osservanza delle regole cautelari comprese nel Documento di Valutazione dei Rischi concernenti l'utilizzo di strumenti informatici.

Per quanto concerne gli accessi in magazzino, si fa divieto di procedere allo scarico della merce ed alla sistemazione sugli scaffali, adempimento cui dovranno provvedere i vettori.

Contestualmente all'approvazione del Modello, sarà conferito incarico all'RSPP affinché monitori la conformità alla normativa vigente dei locali utilizzati come magazzino, in particolare per quanto concerne scale e scaffali.

Considerando, invece, alcuni rischi trasversali, si deve rilevare quanto segue:

- Valutazione rischio-vibrazioni: basso.
- Valutazione rischio derivante dall'impiego di lavoratrici madri: presente.
Predisposte misure preventive, nel caso in cui lavoratrici-madri addette alle pulizie locali, attività che obbliga ad una posizione eretta per tempi prolungati, siano interessate da gravidanza.
- Prevenzione incendi: l'azienda è dotata di regolare certificato prevenzione incendi.
- Rischio da esposizione a rumori: basso.
- Stress-lavoro correlato: basso.
- Aree transito: prescritta l'osservanza della segnaletica orizzontale.
- Rischio elettrico: l'azienda è dotata di regolari certificazioni di conformità.
- Rischio attrezzature: prescritto l'utilizzo soltanto di macchinari ed attrezzature dotate del relativo marchio di conformità.
- Rischio-cancerogeno: assente.
- Rischio- amianto: assente.

Sulla conoscenza delle buone prassi in materia di sicurezza lavorativa

A seguito della effettuazione di interviste aziendali, è emersa una conoscenza medio-bassa delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi concernenti le buone prassi in materia di sicurezza lavorativa.

Per ovviare a questa mancanza, si ritiene di implementare la conoscenza del Documento di Valutazione dei rischi tra i lavoratori aziendali, allegandolo al presente Modello e diffondendone la conoscenza all'interno dell'Azienda.

Ogni rinnovo del DVR sarà seguito dall'invio del documento aggiornato ad ogni lavoratore, sulla propria mail.

2.1.2 Principi generali

Nello svolgimento di tutte le attività legate alla produzione, tutti i soggetti che prestino, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa per Conte of Florence, compresi i fornitori, i consulenti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, gli stagisti (etc.), devono conoscere ed osservare la normativa italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (in particolare, il d. lgs. 81/2008), il Codice Etico dell'Azienda, le linee guida aziendali e le cautele predisposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in particolare, il presente Modello ed il DVR, con i relativi allegati);

2.1.3 Organizzazione interna in materia di sicurezza sul lavoro

Di seguito, i soggetti che assumono una posizione rilevante, all'interno della società, per quanto concerne la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Datore di Lavoro (DDL):** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Come già precisato, si deve ritenere che, nel caso de quo, la qualifica di DDL sia rivestita dal Curatore fallimentare della Società;
- **Dirigenti:** sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Nell'attuale struttura aziendale, rivestono la qualifica di "dirigenti" il Managing Director e i responsabili delle aree "Store and Franchisee Contracts" e "Industrial Controlling";
- **Preposti:** i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, che coordina ed implementa il sistema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- **Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP):** le persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione;

- Medico competente (MC): il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del DLgs 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal DLgs 81/08;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Addetti al primo soccorso (APS), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- Addetti alla Prevenzione Incendi (API): i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

2.1.4 Linee di comportamento

Il presente Modello intende dettare delle regole organizzative aggiuntive rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 81/08 e dal DVR già approvato dall'Azienda, che consentano – unitamente a tali documenti normativi - una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurando un ambiente di lavoro salubre e sicuro. In particolare, la Società si impegna a raggiungere tale scopo attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la procedimentalizzazione dell'attività produttiva, per eliminare i rischi e, ove non possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- l'emanazione di istruzioni specifiche ai lavoratori;
- il monitoraggio costante dell'attività produttiva, al fine di provvedere adeguatamente all'onere di aggiornamento;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- La predisposizione di cautele organizzative ed il costante aggiornamento dell'unità produttiva non comporterà alcun onere finanziario, attivo o passivo, per i lavoratori. Nella scelta di beni e servizi legati all'adeguamento alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il criterio prioritario

da seguire sarà quello della scelta di beni e servizi idonei allo scopo ed adeguati in quanto a scienza ed esperienza del momento storico in rilievo.

- Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme poste a tutela delle salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.
- I fornitori e i destinatari esterni della Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dimostrare il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salubrità del lavoro.
- I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- E' fatto espresso divieto di modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; modificare o disattivare, senza autorizzazione, i dispositivi di protezione individuali o collettivi; svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e per le quali non si abbia un' adeguata formazione – anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – al riguardo; accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati; fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

2.1.5 Soggetti apicali: Datore di Lavoro e Dirigenti

Il Datore di Lavoro (ad oggi il curatore fallimentare) deve organizzare il sistema di prevenzione anti-infortunistica all'interno dell'Azienda ed assicurarsi che sia adeguato e designare, inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Deve, inoltre, prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura dell' attività e delle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni.

Deve redigere ed approvare il Documento di Valutazione dei Rischi. Deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Deve, del pari, fornire al RSPP ed al Medico competente tutte le informazioni necessarie relative agli impianti e ai processi produttivi, con individuazione specifica dei possibili rischi. In casi di lavori in appalto eseguiti nell'Azienda, deve verificare l'idoneità tecnica e professionale – anche con riguardo alla materia della salute e sicurezza del lavoro – dell'azienda appaltatrice prescelta, fornendo ai relativi lavoratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al Datore di Lavoro, anche nella sua eventuale qualità di appaltatore o sub-appaltatore, spettano, inoltre, i compiti di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono: nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell'affidar loro compiti; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; richiedere al Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento; non richiedere ai lavoratori adempimenti estranei ai loro doveri di ruolo e, in ogni caso, per i quali non abbiano ricevuto la dovuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro; consentire ai lavoratori di verificare, attraverso il loro rappresentante, il rispetto della disciplina in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/01; comunicare alle competenti autorità ai fini statistici eventuali infortuni che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti; munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto; convocare le riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente all'INAIL i nomativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2.1.6 Preposti

I Preposti, limitatamente alle loro attribuzioni, devono vigilare affinché i lavoratori rispettino la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, informare, se del caso, i superiori gerarchici di eventuali violazioni, segnalare l'esistenza di situazioni a rischio non adeguatamente contenuto, verificare che soltanto i lavoratori con le prescritte competenze e che abbiano ricevuto la dovuta formazione svolgano ruoli per i quali si presentano situazioni di rischio, dare le istruzioni ai lavoratori in casi di emergenze comportanti rischi elevati, medi o minimi, affinché sia abbandonata la zona di rischio e raggiunta una di sicurezza.

Segnalare al datore di lavoro l'obsolescenza di macchinari o mezzi della produzione ed assicurarsi che siano sostituiti o resi conformi agli standard tecnici idonei ad escludere il rischio, astenersi dal richiedere al personale dipendente lo svolgimento di compiti o mansioni non propri e per i quali non abbiano ricevuto adeguata formazione.

2.1.7 Soggetti subordinati: i lavoratori dipendenti

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono: preservare la loro salute e sicurezza, astenersi dal compiere qualunque attività lavorativa non di loro competenza per la quale non abbiano ricevuto la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dalla legge, rispettare tutti i divieti imposti dall'azienda, utilizzare le attrezzature in modo corretto, segnalare al superiore gerarchico eventuali deficienze, inefficienze od obsolescenze delle stesse, utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza loro forniti, partecipare ai prescritti corsi di formazione, non rimuovere le apparecchiature di sicurezza fornite dall'azienda, segnalarne la rottura o la mancanza.

2.1.8 Il Medico competente

Il Medico competente designato nel DVR deve: provvedere alla sorveglianza sanitaria e alla attuazione delle misure volte alla protezione psico-fisica nella unità produttiva, collaborando con il Datore di Lavoro ed il Responsabile Sicurezza.

Deve organizzare il servizio ed il presidio di pronto soccorso.

Deve consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e consegnare al Lavoratore, alla cessazione del rapporto, la stessa documentazione sanitaria.

Fornisce ai lavoratori informazioni circa il significato della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, informandoli, in caso di esposizione prolungata a lunga durata, circa la necessità di controlli e sorveglianza sanitaria anche una volta cessato il rapporto di lavoro. Fornisce le stesse informazioni, ove richieste, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno per controllarne la conformità, per quanto di competenza, alla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.1.9 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro provvede: ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive, ad elaborare le procedure di sicurezza, a partecipare alle consultazioni e alle riunioni periodiche, a fornire ai lavoratori, con tempestività, le informazioni previste e/o richieste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad effettuare ogni altra attività su delega del datore di lavoro.

2.1.10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

E' dovere del Rappresentante dei Lavoratori in materia di sicurezza: accedere ai luoghi di lavoro e controllarne la conformità alla disciplina anti-infortunistica, fornire il proprio parere e la propria consulenza agli altri soggetti preposti, nei casi di sua consultazione prevista per legge, ricevere le informazioni, ed esprimere il proprio parere, sulla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, promuovere l'adozione di cautele anti-infortunistiche ritenute necessarie, avvertire tempestivamente il responsabile dell'Azienda sui rischi inerenti lo svolgimento di una determinata attività.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario e dei mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività, senza decurtazione alcuna della retribuzione, né subire, a pena di nullità, alcun altro pregiudizio, discriminazione o vessazione legati al suo incarico. Si applicano, comunque, le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.

2.1.11 Progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I soggetti apicali e i soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

2.1.12 Fabbricanti e i fornitori

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di leasing di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. L'utilizzatore deve verificare che la conformità vi sia.

Tutti i soggetti apicali e i soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

2.1.13 Installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

I soggetti apicali e i soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

2.2 Procedure di prevenzione del rischio

Il sistema aziendale di Conte of Florence deve essere organizzato in maniera tale da garantire il rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008, in quanto a standard tecnici degli impianti e delle attrezzature utilizzate, alla valutazione dei rischi e alla predisposizione di adeguate misure prevenzionistiche, alla gestione delle emergenze, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione del personale, alla vigilanza circa il rispetto dei protocolli organizzativi predisposti, all'acquisizione della documentazione periodica prevista dalla legislazione vigente, ai controlli periodici, ai flussi informativi circa deficit organizzativi e/o strutturali nella gestione della sicurezza.

A tal fine, è fatto specifico obbligo a tutti i soggetti intranei di Conte of Florence di rispettare le prescrizioni di cui al presente Modello, nella Parte Generale ed in quella Speciale, la cui violazione è sanzionata disciplinarmente secondo quanto previsto nel par. 2.7 della Parte Generale.

Inoltre, si fa espresso rinvio al Documento di Valutazione dei Rischi, allegato al presente Modello: il rispetto delle sue prescrizioni diviene parte integrante del presente Modello e la loro inosservanza sarà sanzionata disciplinarmente, secondo quanto previsto nel par. 2.7 della Parte Generale.

2.2.1 Valutazione dei rischi interni

La valutazione dei rischi è adempimento essenziale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Essa è compito proprio del Datore di Lavoro e non è delegabile: il Datore di Lavoro potrà, però, avvalersi di collaboratori. Essa deve essere improntata a criteri di veridicità e correttezza nell'analisi dei dati aziendali.

I dati raccolti e le informazioni raccolte sono elaborate tempestivamente, con individuazione, in particolare, di tutti i rischi in materia di sicurezza, anche con riguardo a specifici gruppi di lavoratori.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata che preveda, almeno:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti a tale valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei soggetti – in possesso delle competenze tecniche necessarie - dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La valutazione dei rischi deve essere periodicamente revisionata ed aggiornata in caso di mutamenti fattuali dell'organizzazione aziendale o della filiera produttiva o giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.2.2. I soggetti responsabili

Le figure nominate ai sensi della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro debbono detenere i requisiti tecnici e professionali idonei allo svolgimento del ruolo. Ove necessario e previsto, deve essere erogata la dovuta formazione.

L'attribuzione di responsabilità deve essere effettuata per iscritto, con atto avente data certa, delimitando l'incarico conferito e le incombenze e definendo, se del caso, i poteri di spesa.

Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni, devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate.

Non possono essere delegati gli obblighi in capo al Datore di Lavoro relativi alla valutazione dei rischi ed alla designazione del RSPP.

2.2.3 Verifica preliminare di competenza del personale

Preliminarmente all'attribuzione di qualunque mansione al lavoratore si deve verificare il rispetto dei requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari in fase pre-assuntiva, si applicano le norme correnti, secondo le previsioni dell'art. 5 della legge 300/1970 e successive integrazioni normative.

In caso di cambio di mansione, è consultato il Medico Competente, che deve rilasciare il nulla osta verificando il rispetto dei requisiti sanitari richiesti per lo svolgimento del nuovo incarico, richiedendo, se del caso, certificazione mediche che non devono comportare alcun onere economico per il lavoratore.

2.2.4 Obbligo di formazione ed informazione del personale

Tutto il personale deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, deve essere formato e, nei casi previsti dalla normativa, deve essere addestrato. Le attività formative saranno erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte della Società, sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In particolare, deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di formazione rivolto ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, differenziato in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, anche con specifico riferimento alla sicurezza aziendale, e ai differenti profili di rischio (es.: squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.), nel rispetto degli obblighi formativi per i soggetti aventi specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e devono essere periodicamente ripetute in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

2.2.5 Lavori in appalto

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni è responsabile, per l'esecuzione dell'attività, delle attrezzature utilizzate e del personale adibito alla lavorazione.

La Società informerà l'appaltatore delle norme tecniche e comportamentali da osservare nell'esecuzione dei lavori.

Società ed appaltatore sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ove necessario.

L'impresa appaltatrice dovrà rilasciare, nei casi previsti, la dichiarazione di conformità a lavori ultimati, è responsabile delle proprie attività e delle proprie attrezzature, nonché del personale che verrà destinato alle lavorazioni.

Ove dovessero riscontrarsi inadempimenti relativi alla disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Azienda avrà cura di risolvere i rapporti contrattuali in essere con tali soggetti esterni.

2.2.6 Acquisto di attrezzature e macchinari

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti acquistati dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se necessario, si dovrà procedere a verifica e collaudo dell'attrezzatura, prima di qualsiasi utilizzo.

Il lavoratore dovrà ricevere apposita formazione prima dell'utilizzo dell'attrezzatura e dei macchinari.

Eventuali macchinari acquisiti in locazione devono essere provvisti della relativa certificazione.

2.2.7 Obbligo di manutenzione

Le attrezzature ed i macchinari devono essere sottoposti a controlli e manutenzione periodica, secondo la specifica normativa definita dai produttori. Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente devono essere registrate.

Inoltre, ogni lavoratore deve adoperarsi affinché: le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite anche di emergenza risultino sempre sgombre; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Le attività di manutenzione sono gestite attraverso programmi di manutenzione specifici che definiscono modalità tempistiche e responsabilità.

2.2.8 Comportamento in caso di emergenze

Si deve provvedere all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale deve essere messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale devono essere individuati gli addetti alle emergenze e primo soccorso; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Devono essere disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifiche procedure e sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento. In particolare, devono essere adottate adeguate misure ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione.

Deve essere predisposto, ed aggiornato periodicamente, qualora necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi di incendio nei luoghi di lavoro a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che preveda la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro; le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi; le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio; controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio; informazione e formazione antincendio; pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;

Devono essere fornite idonee informazioni di sicurezza, con adeguate procedure operative in caso di emergenze relative a: incendio, allagamento, fughe di gas metano, black-out elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede.

Il documento deve riportare almeno: la descrizione della sede di lavoro e la valutazione del rischio incendio, l'organizzazione per l'emergenza di sede (personale incaricato e relativi compiti), il piano generale di emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

Con riguardo al rischio-incendio, si deve provvedere a:

- d) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- f) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione e la designazione di "persone-chiave di piano" per l'intervento immediato con estintori e per la gestione ed il coordinamento dell'emergenza sul singolo piano degli uffici.

2.2.9 Ulteriori principi di carattere generale

La società osserva i seguenti principi generali, atti a parcellizzare i centri decisionali e rendere maggiormente riconoscibili - e reciprocamente controllabili - le decisioni assunte:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico della Società;
- le fasi di formazione degli atti della Società sono sempre documentate e ricostruibili;
- i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

Si fa divieto di:

- fumare in tutte le aree chiuse dell'azienda: ogni soggetto intraneo è chiamato a far rispettare il divieto;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative;
- accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici da parte dei lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni;
- di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.

Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica di sicurezza e della segnaletica di sede.

Eventuali inosservanze dovranno essere segnalate da chiunque al Curatore fallimentare e all'Organismo di Vigilanza.

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza così come definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico, le procedure e le regole aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- proporre al Curatore fallimentare le necessità di aggiornamento del Modello, in relazione ad eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'Organismo di Vigilanza svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole previste dal Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e a tutti i luoghi dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al Curatore fallimentare.